

## DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

Oggetto: Legge 12 dicembre 2016 art 7. DM 30 giugno 2022 n. 6899. DGR n. 45 del 23/10/2023.  
Approvazione procedure per il riconoscimento e l'iscrizione delle superfici vitate nell'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici delle Marche.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

### DECRETA

- di approvare le procedure per il riconoscimento e l'iscrizione delle superfici vitate nell'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici delle Marche istituito con DGR n. 45 del 23/01/2023 ai sensi del decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenute nell'Allegato A del presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le domande per ottenere il riconoscimento ai fini dell'iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale possono essere presentate sul Sistema Agricolo Regionale (SIAR) a partire dal giorno **06/03/2023**;
- di stabilire che i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle richieste sono fissati in 60 giorni a decorrere dal giorno successivo la presentazione delle domande e che, decorso tale termine senza osservazioni, la richiesta è accolta secondo il principio del silenzio assenso;
- di stabilire che la Commissione di valutazione per il riesame delle richieste, nel caso in cui vengano presentate memorie scritte a seguito dell'invio del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/1190, è composta:
  - da dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN
  - dal responsabile di procedimento
  - dal responsabile di procedimento della gestione del potenziale viticolo della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede legale del richiedente;
- di stabilire che la Commissione di valutazione per il riesame opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei componenti.



Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
*(Roberto Luciani)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 7701 del 18 luglio 2019 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola), come modificato da decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 31/10/2022 n. 0555831
- Decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 93849 de 28/02/2022 (Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);



- DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019 “Regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Revoca DGR n. 474/2016, n. 212/2018 e n. 1001/2018”.

### Motivazione

La DGR n. 45 del 23/01/2023 ha approvato le linee guida regionali per il riconoscimento e l'iscrizione delle superfici vitate nell'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici, di cui all'art. 7 della legge 12 dicembre 2016 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 6899 del 30 giugno 2020 (DM n. 6899/2020). La stessa deliberazione ha istituito inoltre l'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici di cui all'articolo 5 comma 2 del DM n. 6899/2020 (Elenco regionale) articolato nelle tre seguenti sezioni: “Vigneti eroici”, “Vigneti storici” “Vigneti eroici/storici”.

Con il presente atto, sulla base delle linee guida contenute nella DGR n. 45/2023, vengono pertanto approvate le procedure per il riconoscimento dei vigneti eroici, vigneti storici e vigneti eroici/storici ai fini dell'iscrizione e l'aggiornamento nell'Elenco regionale.

Per quanto riguarda la presentazione delle richieste, si prevede che possano essere presentate, tramite il Sistema Agricolo Informativo Regionale (SIAR) a partire dal 06/03/2023 e che il termine del procedimento relativo all'istruttoria delle istanze decorre dal giorno successivo la presentazione della richiesta.

È necessario evidenziare che il procedimento risulta particolarmente complesso poiché si compone di controlli amministrativi ed in campo e coinvolge una pluralità di soggetti che intervengono in vari momenti.

Ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, si ritiene necessario stabilire in 60 giorni la durata del procedimento istruttorio della richiesta di riconoscimento ed iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e dall'art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, decorso il quale senza osservazioni, la richiesta è accolta per silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della stessa Legge 241/1990.

Nell'ambito della durata complessiva del procedimento, la Struttura Decentrata Agricoltura, competente per l'istruttoria in relazione alla sede legale del richiedente, effettua l'istruttoria di ammissibilità nei trenta giorni che decorrono dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui vengano presentate memorie scritte, a seguito dell'invio del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990, il riesame delle domande è effettuato dalla Commissione di valutazione per il riesame costituita dal dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, dal responsabile di procedimento e dal responsabile di procedimento della gestione del potenziale viticolo della SDA, in attuazione della DGR n. 1519 del 02/12/2019, in relazione alla sede legale del richiedente. La Commissione di valutazione per il riesame opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei componenti.



Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea richiamata, alla legge 12 dicembre 2016 n. 238, al DM n. 6899/2020, alle disposizioni definite da AGEA Coordinamento per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo aziendale, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28/02/2022 n. 93949 e alla DGR n. 45 del 23/01/2023.

#### *Esito dell'istruttoria*

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra illustrato si propone di adottare un atto ad oggetto "*Legge 12 dicembre 2016 art 7. DM 30 giugno 2022 n. 6899. DGR n. 45 del 23/10/2023. Approvazione procedure per il riconoscimento e l'iscrizione delle superfici vitate nell'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici delle Marche*".

Il responsabile del procedimento  
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

#### ALLEGATI

Allegato A: Procedure per il riconoscimento e iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale.





**REGIONE MARCHE  
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE  
SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN**

Legge 12 dicembre 2022 n. 238, art. 7  
Decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
DGR Marche n. 45 del 23/01/2023

**PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E ISCRIZIONE DEI  
VIGNETI STORICI ED EROICI NELL'ELENCO REGIONALE**

**Obiettivi**

Definire le procedure per il riconoscimento e l'iscrizione delle superfici vitate nell'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici, istituito con DGR Marche n 45 del 23/01/2023 ai sensi del DM 30 giugno 2020 n. 6899, articolo 5 comma 2.

**Destinatari**

Persone fisiche o giuridiche, che coltivano una superficie vitata registrata nel Fascicolo aziendale.

**Presentazione delle domande**

A partire dal 6 marzo 2023.

**Responsabile del procedimento**

Dott.ssa Silvana Paoloni – Funzionario del Settore Agroambiente – SDA AN  
**Telefono** 071-8063788 – **Indirizzo mail:** [silvana.paoloni@regione.marche.it](mailto:silvana.paoloni@regione.marche.it)

## Sommario

1	Definizioni.....	3
2	Obiettivi e finalità.....	5
3	Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco.....	5
3.1	Requisiti del soggetto richiedente .....	5
3.2	Requisiti delle superfici vitate .....	6
4	Presentazione della domanda di riconoscimento .....	7
4.1	Modalità di presentazione della domanda.....	7
4.2	Termini per la presentazione della domanda .....	7
4.3	Documentazione da allegare alla domanda .....	8
5	Errori sanabili .....	9
6	Istruttoria di ammissibilità della richiesta .....	9
6.1	Controlli amministrativi in fase istruttoria .....	9
6.1.2	Documentazione integrativa .....	10
6.2	Controlli in loco in fase istruttoria .....	10
6.3	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente .....	10
6.4	Richiesta di riesame e rigetto della domanda .....	10
6.5	Completamento dell'istruttoria e aggiornamento dell'Elenco.....	11
6.5.1	Pubblicazione dell'Elenco .....	11
7	Impegni .....	11
7.1	Controllo sul mantenimento delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.....	12
8	Revoca del riconoscimento e cancellazione dall'elenco .....	12
9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità .....	13

## 1 Definizioni

**Commissione di valutazione per il riesame:** organo collegiale designato alla valutazione delle domande costituita dal Dirigente competente, dal responsabile di procedimento e dal responsabile di procedimento della gestione del potenziale viticolo della SDA in relazione alla sede legale del richiedente

**Conduttore:** persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo, coltiva una superficie vitata registrata nel Fascicolo aziendale, identificata attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (C.U.A.A.)

**DM n. 6899/2020:** Decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Elenco regionale dei vigneti eroici e storici (Elenco regionale o Elenco):** Elenco regionale pubblico istituito ai sensi della DGR Marche n. 45 del 23/01/2023, costituito da tre distinte sezioni:

- Vigneti eroici
- Vigneti storici
- Vigneti eroici/storici

**Fascicolo aziendale:** insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e aggiornato ai sensi del decreto ministeriale 28/02/2022 n. 93949, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale

**Parcella viticola:** è la parcella agricola, come definita all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116 coltivata a vite e destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per:

- scopi di sperimentazione;
- coltura di piante madri per marze,
- nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale,
- costituzione di collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche,
- autoconsumo familiare di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento delegato, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate, se censito; Una parcella viticola può contenere una o più unità vitate



**Schedario viticolo:** strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti delegato (UE) 2018/273 e di esecuzione (UE) 2018/274. E' parte integrante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale

**Superficie vitata:** ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari;

**Unità Vitata (UV):** superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento

**Vigneto eroico:** la superficie vitata di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato A alla DGR n. 45 del 23/01/2023, iscritta nell'apposta sezione dell'Elenco regionale, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%,
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500 metri e con pendenza (media) inferiore al 4%;
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

**Vigneto storico:** la superficie vitata di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato A alla DGR n. 45 del 23/01/2023, iscritta nell'apposita sezione dell'Elenco regionale, la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 - la cui coltivazione deve essere caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali, legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici - e che contestualmente sono in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle seguenti punti i) e ii):

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate, di seguito individuate: Alberata con tutori vivi (acero campestre, olmo, fruttiferi es. pero), Alberello, Cordone speronato, Guyot e sue varianti, Pergola, Tendone
- presenza di sistemazioni idraulico-agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico, di seguito individuate: Terrazzamento, Ciglionamento, Rittochino, Cavalcapoggio, Girapoggio, Spina.

È riconoscibile come "storico" anche un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo a tale data è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente e in cui sono presenti le forme di

allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate.

Sono altresì definiti “storici” le superfici vitate:

- a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- b) afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di “storicità” anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l'intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

**Vigneto eroico/storico:** la superficie vitata avente contemporaneamente i requisiti di vigneto eroico e vigneto storico, di cui al paragrafo 3.1 e 3.2 dell'allegato A alla DGR n. 45 del 23/01/2023, iscritta nell'apposita sezione dell'Elenco regionale

## 2 Obiettivi e finalità

Con le presenti disposizioni sono definite le procedure regionali per l'iscrizione delle superfici vitate nell'**Elenco regionale dei vigneti eroici e storici**, istituito con DGR n. 45 del 23 gennaio 2023 (DGR n. 45/2023) ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DM n. 6899/2020, sulla base delle linee guida contenute nella predetta deliberazione.

Le presenti disposizioni includono le modalità per il riconoscimento dei vigneti eroici e vigneti storici delle Marche, per la loro iscrizione nell'Elenco regionale per l'aggiornamento dell'Elenco stesso.

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla regolamentazione dell'Unione Europea richiamata, alla legge 12 dicembre 2016 n. 238, al DM n. 6899/2020, alle disposizioni definite da AGEA Coordinamento per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo aziendale e alla DGR n. 45 del 23/01/2023.

## 3 Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

### 3.1 Requisiti del soggetto richiedente

Al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento, il richiedente, pena l'inammissibilità, deve:

- essere persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo, coltiva una superficie vitata registrata nel Fascicolo aziendale, identificata attraverso il C.U.A.A.;
- avere costituito ed aggiornato il proprio Fascicolo aziendale contenente tutte le informazioni ivi previste e le superfici vitate condotte;
- condurre, a qualsiasi titolo, le superfici vitate oggetto di richiesta di riconoscimento di “vigneto eroico”, “vigneto storico” o “vigneto eroico/storico”;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. Pertanto, il richiedente non deve essere un produttore che coltiva impianti illegali o superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii;
- aver presentato la dichiarazione di vendemmia e produzione di mosto e vino, di cui all’articolo 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 per tutta la superficie vitata condotta. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva, in tale campagna, è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019 n. 7701 modificato da decreto 31/10/2022 n. 555831 (DM n. 7701/2019 ss.mm.ii.).

### 3.2 Requisiti delle superfici vitate

Al momento della richiesta, le superfici vitate oggetto di riconoscimento (parcelle vitate/UV), pena l’inammissibilità, debbono:

- essere ubicate nella Regione Marche;
- essere iscritte nello Schedario viticolo, dettagliate e senza anomalie. A tal fine il richiedente deve accertarsi delle predette condizioni prima della presentazione della richiesta di iscrizione e, se del caso, procedere all’aggiornamento dello Schedario viticolo;
- essere regolarmente impiantate ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale vigente;
- essere impiantate con varietà di uve da vino classificate come idonee o in osservazione nella regione Marche;
- essere in coltivazione e pertanto non risultare superfici vitate abbandonate, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, vale a dire superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- essere oggetto di dichiarazione di vendemmia e produzione di mosto e vino di cui all’articolo 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e al DM n. 7701/2019 ss.mm.ii., ove previsto;

- essere qualificabili come “vigneto eroico”, “vigneto storico” o “vigneto eroico/storico”, come definiti al paragrafo 1 del presente atto sulla base delle condizioni e dei requisiti stabiliti al paragrafo 3.1, 3.2, 3.3 dell’allegato A alla DGR n. 45/2023.

## 4 Presentazione della domanda di riconoscimento

### 4.1 Modalità di presentazione della domanda

L'istanza, deve essere presentata **esclusivamente** su Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR, tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it>, mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla Regione.

La domanda di riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco, deve essere presentata in conformità alla disciplina sull'imposta di bollo (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642 ss.mm.ii.).

Accanto agli elementi identificativi del richiedente, la domanda deve contenere:

- 1) la specificazione se trattasi di richiesta di iscrizione di “vigneto eroico”, “vigneto storico” o “vigneto storico/eroico” nelle apposite sezioni dell'Elenco;
- 2) l'individuazione della parcella viticola, o delle singole unità vitate oggetto di richiesta di riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco;
- 3) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità delle parcelle vitate/UV (a titolo meramente indicativo: pendenza e altitudine media, anno di impianto, forma di allevamento, sistemazioni idraulico - agrarie);
- 4) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di impegnarsi ad effettuare sui vigneti, che saranno iscritti nell'Elenco, interventi atti a garantirne la permanenza dell'iscrizione (cfr paragrafo 7).

### 4.2 Termini per la presentazione della domanda

La richiesta può essere presentata a partire dal **6 marzo 2023**.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

In tal caso è inviata apposita comunicazione di inammissibilità al richiedente dal responsabile dell'istruttoria della SDA competente a firma del dirigente del responsabile per materia.

### 4.3 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata da:

- a) n. 2 marche da bollo in corso di valore legale, di cui una da apporre alla richiesta e una ai fini dell'inserimento nell'Elenco;
- b) consenso del/i proprietario/i e/o/ comproprietario/i se il conduttore non è il proprietario esclusivo delle superfici vitate per le quali è presentata l'istanza, redatto in conformità a modello regionale, fatta salva esplicita autorizzazione alla presentazione dell'istanza contenuta nell'atto di conduzione dei terreni;
- c) documentazione fotografica, consistente in almeno 4 foto attuali per ognuna delle parcelle vitate o UV di cui si richiede il riconoscimento e dalle quali risulti chiaramente visibile il contesto circostante e, se utilizzati quali requisito per il riconoscimento e l'iscrizione nell'Elenco, la forma di allevamento e/o la sistemazione idraulico-agraria tradizionale;
- d) documentazione idonea ad attestare l'esistenza del vigneto anteriormente al 1960, in caso di richiesta di riconoscimento di vigneti storici per vigneti estirpati e reimpiantati dopo tale data. Detta documentazione, da allegare in formato PDF, consiste in:
  - e) cartografia ufficiale;
  - f) rilievi aerei;
  - g) altra documentazione, quale ad esempio documenti pubblici attestanti l'esistenza del vigneto e le sue caratteristiche relative alla forma di allevamento (certificati storico-catastali, eventuali fotografie, atti notarili di compravendita quali passaggi di proprietà, documenti fotografici o qualsiasi altro documento in cui sia possibile datare la superficie a vigneto ed in cui vi sia una chiara la descrizione dello stesso);
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000, qualora la richiesta riguardi aree di cui al paragrafo 3.2 lettere a), b) e c) dell'allegato A alla DGR n. 45/2023 [cfr. paragrafo 1 *definizione* di "vigneto storico" lettere a), b e c)], contenente i riferimenti normativi e la tipologia di area a cui si fa riferimento;
- i) documentazione fotografica dalla quale risulti la condizione vantata, in caso di richiesta riguardante impianti viticoli su terrazze e gradoni o su terreni aventi sistemazioni idraulico-agrarie storiche.

Laddove la documentazione da allegare sia già in possesso della Pubblica Amministrazione, è facoltà del richiedente allegare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2020, che indichi l'Ufficio, il procedimento e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 5 Errori sanabili

Si considera errore sanabile quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente può chiedere la correzione di errori commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelle parti previste a pena di inammissibilità;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

## 6 Istruttoria di ammissibilità della richiesta

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste di riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco è effettuata dalla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio in relazione alla sede legale del richiedente (SDA) e si conclude nel termine **di 30 giorni** che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza.

L'istruttoria di ammissibilità comprende controlli amministrativi e controlli in loco.

### 6.1 Controlli amministrativi in fase istruttoria

I controlli amministrativi sulle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati anche con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni (ad esempio la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione mosto e vino di cui all'articolo 31 e 33 del regolamento UE 2018/273 e al DM n. 7701/2019 ss.mm.ii. o regolarità delle superfici vitate condotte).

I controlli sono effettuati sul 100% delle richieste presentate.

Attraverso i controlli amministrativi devono essere verificati:

- Il possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e delle superfici vitate previsti al paragrafo 3;
- la completezza della richiesta e la conformità degli allegati prodotti a quanto previsto al paragrafo 4.

### 6.1.2 Documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni, al legale rappresentante del soggetto richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, la SDA invia tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre il termine di 20 giorni, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

### 6.2 Controlli in loco in fase istruttoria

Sono effettuati controlli in loco, tramite verifica in campo, al fine di verificare la rispondenza della richiesta con le informazioni presenti nello Schedario viticolo e nel Fascicolo aziendale.

La verifica in campo delle superfici oggetto di domanda di riconoscimento viene effettuata su un campione del 5% delle domande presentate mensilmente, in caso di iscrizioni relative a condizioni rilevabili tramite sistema informatico (ad esempio altitudine, pendenza, ambiti delimitati), mentre per le altre richieste di iscrizione che richiedono una verifica istruttoria puntuale (vigneti storici con documentazione probante la condizione vantata o la cui condizione deve essere puntualmente verificata, quali ad esempio le sistemazioni idraulico-agrarie storiche) il controllo in campo per la verifica dei requisiti è previsto sul 100% delle richieste.

I controlli in loco sono preceduti da preavviso, purché questo non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso viene dato entro le 48 ore precedenti il sopralluogo.

E' possibile per la SDA ricorrere a controlli con metodi alternativi al controllo in loco, utilizzando foto geotaggate, videochiamate con il richiedente, riprese aeree con droni etc., a condizione che tale controllo sia documentato, sia garantito lo stesso risultato e lo stesso standard qualitativo del controllo in loco.

### 6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, entro 30 giorni dalla richiesta la SDA invia al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, la comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- della motivazione per la quale le parcelle vitate/UV non possono essere riconosciute;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.4.).

### 6.4 Richiesta di riesame e rigetto della domanda

La richiesta di riesame, deve essere presentata tramite SIAR **nel termine perentorio di 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di esito istruttorio (cfr. paragrafo 6.3).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta sarà esaminata dalla **Commissione di valutazione per il riesame** entro 15 giorni e comunque entro i termini previsti per il provvedimento di riconoscimento ed iscrizione (cfr. paragrafo 6.5).

Per le domande risultate totalmente inammissibili il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## 6.5 Completamento dell'istruttoria e aggiornamento dell'Elenco

L'istruttoria si conclude entro 60 giorni con il riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco.

**Trascorsi 60 giorni** dalla presentazione della richiesta, il riconoscimento si intende comunque avvenuto e si ha la conseguente iscrizione del vigneto nella sezione pertinente dell'Elenco, per **silenzio assenso**.

### 6.5.1 Pubblicazione dell'Elenco

Il provvedimento di aggiornamento dell'Elenco è pubblicato con cadenza semestrale sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR n. 573/2016 e della DGR n. 1158/2017 e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata.

Con pari cadenza l'Elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Marche.

Avverso il provvedimento di aggiornamento dell'Elenco l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## 7 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di iscrizione il richiedente si impegna:



1. a garantire la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco dei vigneti eroici, vigneti storici e vigneti eroici/storici tramite interventi che debbono rispondere a uno o più dei seguenti parametri:
  - che la conduzione del vigneto avvenga secondo pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo esemplificativo, densità di impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico - agrarie, uso di pali di legno, assicurando comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;
  - interventi che prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali ad esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
  - utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o consentiti dagli specifici disciplinari di produzione dell'area in cui è ricompreso il vigneto;
  - attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla viticoltura eroica o storica anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, qualora definito con specifico futuro provvedimento nazionale;
2. a consentire l'accesso presso i luoghi in cui sono ubicate le superfici vitate oggetto di riconoscimento ed iscrizione ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

### 7.1 Controllo sul mantenimento delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco

Al fine di verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione nell'Elenco e che sono rispettati gli impegni previsti al presente paragrafo, le SDA effettuano controlli ex post sui vigneti iscritti.

I controlli ex post sono effettuati con cadenza annuale, sul campione del 5% dei vigneti iscritti nell'Elenco.

## 8 Revoca del riconoscimento e cancellazione dall'elenco

La revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'Elenco di uno o più "vigneti eroici", "vigneti storici", "vigneti eroico/storici", o di alcune parcelle vitate o UV di cui questi si compongono, è disposta nei seguenti casi:

a) specificata richiesta da parte del conduttore.

L'istanza di cancellazione è presentata tramite SIAR.

Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario del terreno, la richiesta di cancellazione dall'Elenco deve contenere il consenso del/proprietario/i o comproprietario/i.

Il dirigente competente, preso atto della rinuncia dispone, con apposito atto, la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'Elenco entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

b) esito negativo dei controlli ex post.

L'esito negativo del controllo ex post viene comunicato dalla SDA all'interessato ai fini dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento e di cancellazione dell'Elenco, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990.

La comunicazione di esito istruttorio contiene l'indicazione:

- della motivazione per la quale le parcelle vitate/UV sono cancellate;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

L'iter prosegue secondo quanto previsto al paragrafo 6.4. e si conclude con il provvedimento finale del dirigente responsabile.

Avverso il provvedimento finale l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## 9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità

In conformità al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpdp@regione.marche.it](mailto:rpdp@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelle previste per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita da decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da DGR n.45 del 23/01/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

\*\*\*\*\*